



COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009 FAX 0142/488959

ORDINANZA SINDACALE n. 09/2021

VISTO l'art. 256 bis, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il quale recita: **“Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.”**

RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 15 giorni anche non continuativi.

VISTI gli articoli 50 e 54, del D.Lgs. 8 agosto 2012 n. 267 e smi. ai sensi del quale il Sindaco, adotta provvedimenti e ordinanze per tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006;

VISTO il Regolamento Forestale della Regione Piemonte approvato con DGR 8/R del 20/09/2011;

VISTA la direttiva europea 2008/98/CE;

VISTA la direttiva europea 2000/29/CE;

VISTO il Regolamento comunale di polizia rurale;

ORDINA

di derogare divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), dal giorno 17 marzo 2021 al 31 marzo 2021 permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali. Pertanto, dal giorno 17 marzo 2021 al 31 marzo 2021 è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, a tutela della salute e dell'ambiente, nei modi di seguito stabiliti:

✂ **E' consentita la sola combustione di soli residui colturali;**

✂ La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;

✂ Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

✂ La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

✂ La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;

✂ L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, nei seguenti orari ;:

- nell'orario compreso tra le ore 07,00 e le ore 10,00 antimeridiane, oppure tra le ore 15,00 e le ore 18,00 pomeridiane;

✂ La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;

✂ Nelle aree adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, non possono accendersi fuochi entro una fascia di 100 metri;

✂ Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

✂ L'abbruciamento di residui della pulizia di nocioleti o altre culture deve essere effettuato con le medesime prescrizioni di sicurezza;

- ⌘ Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco priva di residui vegetali di larghezza non inferiore a 5 metri;
- ⌘ E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
- ⌘ E' consentito l'accumulo o la triturazione in loco di scarti vegetali, nelle stesse quantità, da destinarsi ad una naturale trasformazione in compost;

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza;

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

Il Comando Stazione Carabinieri di Rosignano Monferrato, il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Alessandria, all' agente di Polizia Municipale competente sul territorio comunale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza.

La presente viene inviata a:

- all'albo pretorio del Comune, per la sua pubblicazione;
- al comando di polizia municipale stazione di Casale Monferrato;
- al Comando Carabinieri Stazione di Rosignano Monferrato, per la vigilanza di competenza;
- Carabinieri Forestali di Alessandria;
- Ufficio Tecnico Comunale.

La presente Ordinanza viene affissa all'albo pretorio on line del Comune di Rosignano Monferrato in data 04.marzo.2021, fino al 31 dicembre 2021.

Rosignano Monferrato,
04 marzo 2021

IL SINDACO
(Dr. Cesare Chiesa)

